CAMERA DEI DEPUTATI N. 3276

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SIMEONE, ANEDDA, FORESTIERE, FRAGALÀ, LA GRUA, GIOVANNI MARINO, NERI, PASETTO, SIMONELLI

—

Interventi urgenti per il processo civile

Presentata il 18 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'ultimo periodo si è avvertita l'esigenza da parte delle forze politiche e sociali di porre in discussione le attuali « regole » per modificarle e scriverne di nuove. Probabilmente – come è già accaduto nel passato – alcuni cambiamenti sono necessari per adeguare istituti non più al passo con i tempi o che hanno finito per non avere alcuna giustificazione. In entrambe le ipotesi si generano forze e posizioni di potere che contrastano i cambiamenti con le più articolate e disparate motivazioni, frenando in ogni modo l'ammodernamento e l'adeguamento ai tempi ed alle nuove esigenze politiche e sociali. È evidente che quando poteri, organi e settori si arroccano sulle proprie posizioni, mirando a consolidarle o comunque a gelosamente custodirle, chiudendosi alle novità, allora essi manifestano più vistosamente la propria crisi, rendendo ancora più necessario l'intervento per favorire l'adeguamento delle regole alla nuova realtà.

In questo quadro ambientale e politico si inserisce la ferma protesta dell'avvocatura contro l'insufficiente risposta legislativa in chiave di « novità » in tema di giustizia e, più precisamente, di giustizia civile. Seppure all'esterno sono state fatte passare – da gruppi politici in distonia con l'avvocatura – le forme di agitazione della classe forense come espressione della volontà di conservare posizioni superate dalle nuove esigenze sociali che, invece, sembrerebbero tendere ad una giustizia celere e sostanziale, in realtà l'avvocatura – componente necessaria e mediana tra lo Stato ed il cittadino che domanda giustizia – sposa da sempre gli interessi sociali della comunità e taccia la riforma, così come elaborata nel 1990 e nel 1991 ed entrata in

vigore nel maggio del 1995, come una normativa che ha avuto il demerito di istituire l'aberrante figura del giudice di pace, giudice di equità, espressione della realtà sociale, che, in realtà, pronuncia secondo diritto come un magistrato togato per i giudizi in cui il valore sia superiore a lire 2 milioni, e di novellare il sistema processuale civile comprimendo i diritti costituzionalmente garantiti della difesa e della qualità della difesa, introducendo preclusioni e termini perentori solo per le parti e per i loro avvocati e lasciando agli stessi anche il ruolo di trasformarsi, all'occasione, in giudici per sfoltire i giudizi pendenti con il vecchio rito.

Contro una inverosimile commistione tra avvocati e magistrati ed a parziale contemperamento dei princìpi costituzionali citati, oggi ampiamente soffocati, la proposta di legge in esame ha il fine di evidenziare lacune sostanziali o di semplice dimenticanza e, se accolta, ridurrebbe enormemente la grave odierna conflittualità in attesa di un disegno di legge complessivo che riconduca il giudice di pace nell'alveo delle competenze ad esso naturalmente spettanti e che riguardano esclusivamente i giudizi risolvibili secondo equità e, quindi, inferiori nella competenza per valore a lire 2 milioni, nonché con apposita posta in bilancio, istituisca sezioni stralcio formate da avvocati che si cancellino dall'albo e rendano i loro servizi – adeguatamente retribuiti – per la giustizia e per la definizione delle cause pendenti secondo il vecchio rito.

L'articolo 1 riconduce la competenza per valore del giudice di pace nell'ambito della competenza per valore di lire sette milioni per tutte le controversie, evitando – in tal modo – l'inutile differenza di competenza per valore tra le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti o le altre ad esso spettanti. Resta ferma la competenza di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile.

L'articolo 2 riconduce la competenza per valore del pretore ad un massimo di lire trenta milioni. In proposito, merita di essere sottolineato che il pretore tra qualche tempo sarà competente a decidere anche le controversie in materia di pubblico impiego e l'articolo 2 in esame – riducendone la competenza per valore – consentirà un maggiore equilibrio nel carico di lavoro cui dovrà sobbarcarsi il pretore.

L'articolo 3 concede la facoltà al giudice o alla parte di ascoltare personalmente le parti processuali per un libero interrogatorio ovvero per la loro conciliazione, evitando – come accadrebbe nella pratica – l'inutile affollamento della aule di udienza per giudizi che non necessitano – in considerazione della loro natura e valore – di una comparizione personale.

L'articolo 4 è posto a garanzia delle parti costituite che per la sola mancata presenza alla prima udienza vedrebbero pregiudicate le loro domande con un abnorme provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo. E ciò anche in considerazione della eventuale e probabile assenza del convenuto, strumentale alla cancellazione. In altre parole, il convenuto in giudizio, in assenza dell'attore, avrebbe la facoltà di determinare la cancellazione della causa dal ruolo, scegliendo di comparire o meno.

L'articolo 5 attenua la sanzione per la mancata comparizione personale delle parti e riduce i costi gravanti sul cittadino nel caso che la parte intenda farsi rappresentare da un procuratore per il quale non vi sarebbe necessità di una procura per atto pubblico o autenticato, ma sarebbe sufficiente una procura per atto privato ovvero autenticato dal procuratore legale costituito per la parte da rappresentare.

L'articolo 6 modifica l'articolo 184 del codice di procedura civile evitando che la parte che chiede l'ammissione del mezzo di prova, sulla opposizione della controparte, abbia la facoltà ed il diritto di avere un termine per controdedurre al mezzo istruttorio articolato dall'altra parte in assenza di contraddittorio. Si pongono, in tal modo, le parti sullo stesso piano processuale, equilibrando una posizione di indubbio vantaggio del convenuto che secondo la normativa attualmente vigente potrebbe

articolare una prova senza che vi sia la possibilità per l'attore di controdedurre alla stessa.

L'articolo 7 prevede una nuova disciplina delle preclusioni e delle decadenze, sostituendo l'articolo 184-*bis* del codice di procedura civile.

L'articolo 8 coordina l'articolo 543 del codice di procedura civile con l'articolo 165, eliminando il riferimento all'articolo 314 del codice di procedura civile, e concedendo al debitore esecutato di prendere visione del fascicolo in tempo utile per sollevare eventualmente proprie eccezioni al momento dell'udienza di comparizione. Lasciando inalterato il testo dell'articolo 543 del codice di procedura civile, invece, se si dà per scontato l'errato riferimento all'articolo 314 del codice stesso che la norma contempla, qualora il creditore voglia costituirsi in giudizio al decimo giorno dall'avvenuta notifica si avrebbe la possibilità che il debitore possa comparire in udienza il giorno successivo alla costituzione dell'attore, con evidente compressione del diritto alla difesa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire sette milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice ».

2. Il secondo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi lire sette milioni ».

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire trenta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace ».

ART. 3.

1. All'articolo 180 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il giudice istruttore, ove lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di parte, può disporre la comparizione personale delle parti costituite ai fini del loro libero interrogatorio e per esperire il tentativo di conciliazione ».

ART. 4.

1. All'articolo 181 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I provvedimenti di cancellazione della causa dal ruolo di cui al primo comma e quello di estinzione del processo di cui al secondo comma sono comunicati a cura della cancelleria alle parti costituite entro trenta giorni dalla pronunzia ».

ART. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore, ove abbia disposto la comparizione personale delle parti ai sensi dell'articolo 180, interroga liberamente quelle presenti e, quando la natura della causa lo consenta, tenta la conciliazione ».

2. Il secondo comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve attribuire al procuratore il potere di conciliare e transigere la controversia ».

ART. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti, ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché assegnando altro termine

al convenuto, ove si opponga all'ammissione, per controdedurre ed indicare la prova contraria ed un termine all'attore per formulare deduzioni avverso tale ultima indicazione ».

ART. 7.

1. L'articolo 184-*bis* del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

« ART. 184-*bis*. – *(Disciplina delle preclusioni e delle decadenze)*. — Le preclusioni e le decadenze previste dal presente capo devono essere eccepite dalla parte interessata nella prima difesa successiva quando non siano rilevabili d'ufficio.

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore la rimessione in termini ».

ART. 8.

1. Al quarto comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile, le parole: « nell'articolo 314 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'articolo 165, con termine ridotto alla metà ».